

ATTO COSTITUTIVO

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOAZIONISTI BPB"

(ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI)

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Febbraio, si è riunito in
Bari.....

il comitato promotore così formato:

Persone tutte di nazionalità italiana, le quale dichiarano e convengono di
costituire una associazione regolata dalle seguenti condizioni:

- 1) L'Associazione sarà denominata "AssoAzionisti BPB". (Associazione Azionisti della Banca Popolare di Bari).
- 2) La sede, l'oggetto sociale e ogni altro fatto e condizione regolante la vita sociale sono stabiliti dallo Statuto Sociale, che, costituito da n. 18 (diciotto) articoli, letto ed approvato dai comparenti, viene allegato sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Il patrimonio o fondo comune è illimitato ed è formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati. La quota associativa annuale, per i

soci fondatori, è stabilita in € 50,00 (cinquanta/00), per i soci ordinari in € 10,00 (dieci/00). Tale quota potrà essere richiesta solo a seguito dei primi costi effettivamente registrati dall'Associazione.

4) Il primo Consiglio Direttivo (da ora in poi semplificato in Direttivo), che durerà in carica tre anni, sarà composto da n. 10 (dieci) membri, indicati provvisoriamente nelle persone dei Signori, che dichiarano di accettare:

1)

2)

3)

4)

5)

Gli ulteriori componenti saranno eletti dall'assemblea dei soci, appena sarà raggiunto il numero di 150 associati.

5) Il Presidente del Direttivo sarà delegato a fare tutti gli adempimenti per la legale esistenza dell'Associazione e precisamente a compiere tutte le altre formalità necessarie, quali la registrazione dell'atto e la richiesta di Codice Fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "**ASSOAZIONISTI BPB**"

(ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI)

TITOLO 1^ - COSTITUZIONE E SCOPI.

ART. 1. – Denominazione

E' costituita l'Associazione di azionisti della Banca Popolare di Bari S.p.A, denominata "ASSOAZIONISTI BPB –ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI-"

L'Associazione è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto e può svolgere attività su tutto il territorio nazionale.

ART. 2. – Sede e durata

L'Associazione Assoazionisti BPB, come sopra denominata, ha sede in Bari – Via Piccinni n. 66.

Il trasferimento della sede sociale è di competenza del Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata. In caso di trasformazione di B.P.B. in qualsiasi altra forma giuridica, anche con riferimento alla quotazione al mercato borsistico, l'Associazione proseguirà senza soluzione di continuità ed ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPB S.p.A. dovrà intendersi riferito alla nuova e diversa figura giuridica.

In caso BPB S.p.A. venga incorporata in altra Società o si fondi con essa dando luogo ad una diversa Società, l'Associazione, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei Soci proseguirà senza soluzione di continuità. In tal caso, ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPB S.p.A. si dovrà intendere riferito alla società incorporante ovvero alla società risultante dalla fusione.

In caso di scissione parziale di BPB S.p.A., l'Associazione proseguirà senza soluzione di continuità, a meno che l'Assemblea dei Soci deliberi che ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a BPB S.p.A. della intendersi riferito alla società beneficiaria.

In caso di scissione totale di BPB S.p.A., il Direttivo. dovrà convocare senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'approvazione della delibera di scissione, l'Assemblea dei Soci, la quale dovrà stabilire, qualora non dovesse deliberare a propria volta la scissione, a quale delle società beneficiarie debba intendersi riferito ogni riferimento contenuto nel presente Statuto a B.P.B. S.p.A.-

ART. 3. – Scopo non di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 4. – Scopo e finalità

L'Associazione si propone di porre in essere un'attiva e consapevole partecipazione dei suoi iscritti alla vita societaria e sociale della B.P.B. e di ogni sua controllata e collegata, al fine di tutelare gli interessi comuni dei soci.

Gli scopi dell'Associazione sono inoltre:

1. la tutela del valore della partecipazione in B.P.B. degli associati e la protezione degli interessi degli azionisti di B.P.B. nella loro qualità di risparmiatori;
2. la rappresentanza e la tutela degli interessi dei suddetti azionisti nei confronti di B.P.B. ed in genere nei confronti di Enti pubblici e privati e della pubblica opinione, anche attraverso il conferimento di incarichi di consulenza ad esperti in materia legale, economica, fiscale, industriale e del settore bancario ed in genere su questioni di particolare interesse per gli associati;

3. la tutela di B.P.B. e del valore che la stessa rappresenta per il territorio del Mezzogiorno di Italia in cui è radicata ed opera;
4. l'individuazione di possibili candidati o la presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali di B.P.B., nonché l'eventuale organizzazione e raccolta delle deleghe di voto per l'assemblea ordinaria e straordinaria; la presentazione di mozioni programmatiche, modifiche statutarie e/o quant'altro attenga la vita sociale delle aziende del gruppo B.P.B.;
5. lo stimolo agli organi aziendali e a terzi affinché venga valorizzata la partecipazione degli azionisti;
6. la promozione e il patrocinio di iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati il necessario supporto informativo e organizzativo per l'esercizio pieno e consapevole del diritto di voto e, in generale, dei propri diritti di azionisti esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti societari e della gestione aziendale;
7. la produzione di periodici o comunicazioni atte a informare i soci sulla vita e sulla gestione della Banca e di ogni sua controllata o collegata; la promozione di dibattiti tra i soci, al fine di agevolare i loro rapporti con B.P.B. e di coordinare eventuali istanze e iniziative di interesse generale, nonché la promozione della partecipazione degli associati alle assemblee di B.P.B.; l'organizzazione di convegni, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione direttamente o indirettamente attinenti all'attività della Associazione e che possa comunque favorire l'aggregazione tra gli associati.
8. L'Associazione potrà altresì promuovere la richiesta di convocazione dell'assemblea degli azionisti di B.P.B. S.p.A. per provocare una deliberazione in merito alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi societari, alla contestuale nomina dei loro successori e/o all'esperimento di azioni di responsabilità nei loro confronti, nonché in merito a mozioni programmatiche, a modifiche statutarie e a quant'altro attenga alla vita sociale della Banca di cui l'Associazione ritenga opportuna la trattazione in seno all'assemblea. Potrà inoltre promuovere la presentazione delle denunce di cui agli artt.li 2408 e 2409 del codice civile, l'impugnazione delle delibere assembleari e consiliari e, in generale, l'esercizio di ogni altro diritto amministrativo attribuito agli azionisti di B.P.B. S.p.A.-

TITOLO II^ - ADERENTI

Art. 5 – **Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione solo gli azionisti della B.P.B., a prescindere dal numero delle azioni sottoscritte.

La domanda di ammissione avverrà mediante la compilazione di apposito modulo nel quale oltre alle generalità ed al possesso dei requisiti di cui sopra, saranno richiesti anche l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili, ed il rispetto della civile convivenza nei confronti degli altri associati e dei terzi, ed il numero delle azioni/obbligazioni in loro possesso. Se vi fossero delle variazioni nel numero il Socio deve comunicarle tempestivamente al Direttivo.

ART. 6. – **Tipologie di soci**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci promotori/finanziatori;
- b) Soci ordinari;

TITOLO III^ - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 7. – **Gli organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione (Direttivo.);
- c) Il Presidente.

TITOLO IV^ - ASSEMBLEA.

ART. 8 – **L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita dagli iscritti all'Associazione. Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto; tuttavia nessun iscritto può avere rappresentanza di più di 10 (dieci) aderenti.

Gli iscritti che non hanno ancora versato, alla data dell'assemblea, il contributo di adesione relativo all'esercizio precedente, a quello in cui ha luogo l'Assemblea, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto di voto, né potranno essere eletti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere la relazione del Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivi e preventivi.

L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Direttivo.. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richieda almeno il 10% delle azioni del patrimonio dell'Associazione. In questo caso il Direttivo. dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con lettera, fax, e-mail, WhatsApp o telegramma da inviarsi a tutti gli iscritti all'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e seconda convocazione, ed ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo., o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove, secondo le indicazioni del Direttivo..

Art. 9. – **Compiti dell'Assemblea**

E' compito dell'Assemblea:

- a) Approvare e modificare lo Statuto;
- b) esaminare e proporre linee di azione dell'Associazione;
- c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- d) nominare il Direttivo.;
- e) deliberare sulle facoltà di cui ai punti 4. e 8. dell'art. 4 del presente Statuto;
- f) deliberare la messa in liquidazione.

ART. 10. – **Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita quando è raggiunto il 50% + 1 del numero delle azioni dei soci iscritti e delibera col voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate in assemblea.

TITOLO V^ - DIRETTIVO

Art. 11 – **Direttivo**

Il Direttivo è composto da 10 membri eletti dall'Assemblea anche tra i non associati.

Il Direttivo rimane in carica per il triennio ed i consiglieri sono rieleggibili senza limite temporale.

Il Direttivo deve essere riunito di norma almeno una volta ogni trimestre e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta con lettera, fax, e-mail, telegramma o Whatsapp, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, dal Segretario, su indicazione del Presidente, o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione del Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Direttivo può deliberare l'esclusione del Consigliere che nel corso di un anno solare sia risultato assente ingiustificato per almeno tre riunioni anche non consecutive.

ART. 12 – Poteri del Direttivo

Il Direttivo è l'organo dell'Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea.

In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Direttivo può:

- a) istituire gli uffici dell'Associazione;
- b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento del presente Statuto;
- c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi associati richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità;
- e) amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curandone il deposito presso la sede, la pubblicazione sul sito internet e/o l'invio a mezzo fax/posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;
- f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) prendere atto dell'eventuale decadenza dei componenti il Direttivo;
- h) deliberare l'eventuale esclusione dei componenti il Direttivo.;
- i) fissare, in funzione dei conti previsti per il funzionamento dell'Associazione, i contributi a carico degli iscritti.

ART. 13. – Nomina e poteri del Presidente

Il Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e qualsiasi altra carica che possa essere utile in funzione agli scopi associativi.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, e in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della votazione per gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio in caso di assenza o impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetterà al Vice Presidente più anziano d'età.

TITOL VI^.- ELETTORATO PASSIVO.

ART. 14.- Perdita della qualifica di Associato promotore-finanziatore

L'appartenenza del socio promotore-finanziatore all'Associazione cessa:

- a) per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione all'Associazione;
- b) per recesso che dovrà essere comunicato mediante lettera, fax o e-mail, inviata entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;
- c) per decisione del Direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
- d) per morosità.

TITOLO VII^ - QUOTE CONTRIBUTIVE, PATRIMONIO, SCIoglimento E RINVIO.

ART. 15.- Contributi/quote annuali

Le contribuzioni annuali all'Associazione devono essere versate dagli aderenti entro il 15 febbraio di ogni anno secondo le modalità indicate dal Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l'iscritto inadempiente verrà messo in mora con delibera del Direttivo, e, qualora non adempia nei termini fissati, verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti ed insindacabilmente con delibera del Direttivo – La delibera sarà comunicata all'iscritto con lettera raccomandata.

Art. 16. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli aderenti, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Direttivo. Le entrate con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi di Enti Pubbliche Privati;
- c) le donazioni;
- d) i proventi delle iniziative periodiche e occasionali;
- e) le sponsorizzazioni

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, di fondi e riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti/associazioni che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od analoghi oppure ad Enti caritatevoli e di Assistenza.

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 1 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) deve essere approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio appena concluso.

Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente, con possibilità di delega.

ART. 17.- Scioglimento e liquidazione.

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza prevista nell'art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 18.- Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.